

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato ai Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione
Dipartimento Regionale Beni Culturali, Ambientali ed E.P.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il proprio D.A. n. 6593 del 17 giugno 2005 con il quale sono stati riaperti i termini di iscrizione negli elenchi speciali degli esperti catalogatori e dei catalogatori per il reperimento delle collaborazioni professionali necessarie per l'attuazione dei progetti di catalogazione dei beni culturali ed ambientali della Regione, con riferimento al Complemento di programmazione relativo all'Azione A, Misura 2.02 del P.O.R. Sicilia 2000-2006 (realizzazione del catalogo unico informatizzato regionale dei beni culturali);

VISTE le istanze presentate ai sensi del sopra citato D.A. n. 6593/05, con particolare riferimento agli artt. 2 e 7 e le dichiarazioni in esse rese in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

VISTO il D.D.G. n. 7532 del 29/09/2005 di approvazione dell'elenco dei soggetti non ammessi all'iscrizione nell'elenco speciale dei catalogatori, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 44 del 14.10.2005;

VISTO il D.D.G. n. 7531 del 29/09/2005 di approvazione dell'elenco dei soggetti non ammessi all'iscrizione nell'elenco speciale degli esperti catalogatori, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 44 del 14.10.2005;

VISTO il D.D.G. n. 8776 del 12/12/2005 con il quale è stato approvato l'elenco dei soggetti ammessi all'iscrizione nell'elenco speciale definitivo dei catalogatori;

VISTO il D.D.G. n. 8777 del 12/12/2005 con il quale è stato approvato l'elenco dei soggetti ammessi all'iscrizione nell'elenco speciale definitivo degli esperti catalogatori;

VISTO il ricorso al T.A.R. Palermo n. 2980/05 proposto da Presti Adriana e Geraci Sara e, con il quale le ricorrenti hanno chiesto la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti di cui sopra e l'iscrizione delle stesse negli elenchi degli esperti catalogatori e dei catalogatori;

VISTA l'ordinanza n. 19/06 del T.A.R. Palermo con il quale è stata accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato ai fini dell'iscrizione con riserva delle ricorrenti negli elenchi di cui sopra;

VISTO il D.D.G. n. 8656 del 12/06/2006 con il quale, in ottemperanza alla sopraccitata ordinanza le ricorrenti Presti Adriana e Geraci Sara sono state inserite con riserva rispettivamente nell'elenco speciale dei catalogatori ed in quello degli esperti catalogatori;

VISTA la sentenza n. 1106 del 4.09.2008, con la quale il T.A.R.S. Palermo ha in parte dichiarato inammissibile e in parte accolto il ricorso introduttivo e il connesso ricorso per motivi aggiunti proposti dalle sopraccitate ricorrenti, facendo "salvi gli ulteriori provvedimenti" dell'Amministrazione precedente connessi all'accertamento del requisito del periodo temporale minimo di due anni consecutivi nel servizio prestatato poiché "involgente l'esercizio della potestà di verifica della P.A. in relazione alla documentazione prodotta"

VISTO il parere reso dall'Avvocatura Distrettuale di Palermo, con nota prot. n. 107177 dell'11.11.2008 in ordine all'interpretazione del superiore dettato giurisdizionale;

ACCERTATO, dall'esame delle istanze, che le ricorrenti, nei dieci anni anteriori alla data di presentazione delle medesime hanno svolto complessivamente mesi 18 di attività catalografica utile per l'inserimento nei sopradetti elenchi (luglio 1995 – dicembre 1996) non raggiungendo, pertanto, il requisito temporale minimo prescritto di due anni;

VISTA la nota prot. n. 111569 del 20/11/2008 con la quale si è provveduto alla comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 8 e 9 della l.r. n. 10/91;

DECRETA

ART.1

Per le motivazioni di cui in premessa, viene annullato in autotutela, il D.D.G. n. 8656 del 12/06/2006 con il quale, in ottemperanza all'ordinanza n. 19/06 del T.A.R. Palermo, le ricorrenti Presti Adriana e Geraci Sara sono state inserite con riserva rispettivamente nell'elenco speciale dei catalogatori ed in quello degli esperti catalogatori;

ART. 2

Per le stesse motivazioni, a parziale rettifica dei DD.DD.GG. n. 8776 e 8777 del 12.12.2005, le Sigg. Presti Adriana e Geraci Sara sono depennate rispettivamente dall'elenco speciale dei catalogatori e da quello degli esperti catalogatori, per mancato possesso del requisito del periodo temporale minimo di due anni consecutivi di attività catalografica negli ultimi 10 anni.

ART. 3

Per quanto disposto nei precedenti artt. 1 e 2, a parziale rettifica dei DD.DD.GG. n. 7531 e 7532 del 29.09.2005, le ricorrenti Presti Adriana e Geraci Sara sono inserite rispettivamente nell'elenco dei soggetti non ammessi all'iscrizione nell'elenco speciale dei catalogatori ed in quello dei soggetti non ammessi all'iscrizione nell'elenco degli esperti catalogatori.

Il presente decreto non è soggetto al visto della Ragioneria Centrale per i Beni Culturali, ex art. 62 L.R. 10/99, sarà trasmesso per la pubblicazione alla G.U.R.S. e notificato agli interessati.

3 GEN. 2009

Palermo, _____

